COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.3.2021
COM(2021) 94 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

in conformità dell'articolo 77 dello statuto dei funzionari

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

in conformità dell'articolo 77 dello statuto dei funzionari

BASE GIURIDICA

L'articolo 77 dello statuto dei funzionari modificato da ultimo nel 2013[1] prevede che l'età pensionabile sia valutata ogni cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 sulla base di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina in particolare l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni.

I colegislatori hanno inoltre deciso che, se del caso, la Commissione presenta una proposta di modifica dell'età pensionabile in linea con le conclusioni di detta relazione, dedicando attenzione specifica agli sviluppi negli Stati membri.

La presente relazione attua l'anzidetta disposizione esaminando in particolare l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni tra il 2014 e il 2018.

1. AMBITO DELLA RELAZIONE

In conformità dell'articolo 77 dello statuto dei funzionari, l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni dovrebbe essere valutata ogni cinque anni. In tal modo si ha un periodo di riferimento quinquennale che, per la presente relazione, va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.

I colegislatori hanno fornito un ambito di applicazione materiale che tiene conto sia dell'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri che dell'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni. Inoltre, hanno specificato che nel valutare la possibilità di modificare l'età pensionabile, la Commissione dovrebbe dedicare attenzione specifica agli sviluppi negli Stati membri.

In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea il 1° febbraio 2020, non vengono comunicati dati per il Regno Unito. L'analisi effettuata nella relazione servirà come base per le azioni future. Pertanto, pur riconoscendo pienamente il fatto che il Regno Unito era uno Stato membro durante il periodo di riferimento, non appare appropriato in questa fase includere dati che si riferiscono alla situazione nel Regno Unito.

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1. Raccolta di dati

Eurostat ha chiesto agli esperti degli Stati membri di fornire annualmente dati nel quadro del gruppo di lavoro sull'articolo 83 dello statuto dei funzionari. Quest'ultimo è competente a trattare qualsiasi questione relativa al metodo di attuazione dell'allegato XII dello statuto dei funzionari in collaborazione con Eurostat.

Per adempiere ai suoi obblighi di informazione e conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, la Commissione europea ha chiesto ai delegati degli Stati

[1] Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013.

membri del gruppo di lavoro sull'articolo 83 di fornire e confermare entro la fine del 2019 l'affidabilità dei dati relativi ai rispettivi sistemi pensionistici del personale delle loro amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda l'età pensionabile applicabile durante il periodo di riferimento e altre modalità di funzionamento dei regimi pensionistici.

2.2. Aspetti metodologici

Il confronto delle prestazioni pensionistiche tra Stati membri è possibile soltanto in misura limitata, poiché esistono differenze strutturali tra i regimi pensionistici. In particolare, le popolazioni soggette ai regimi applicabili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono essere diverse, ossia i regimi negli Stati membri coprono i funzionari dell'amministrazione pubblica oppure tutto il personale delle amministrazioni pubbliche oppure coprono la popolazione attiva in generale compresi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Alcuni regimi nazionali inoltre sono gestiti secondo il principio di ripartizione (ossia i contributi pensionistici di coloro che lavorano sono ridistribuiti ai pensionati), diversamente da quei regimi nei quali i dipendenti contribuiscono alle loro future pensioni. Alcuni regimi nazionali prevedono inoltre un'età pensionabile differenziata per genere.

Come conferma la giurisprudenza delle giurisdizioni dell'UE[2], il regime pensionistico dei funzionari dell'UE è un fondo nozionale (virtuale) con prestazioni definite, in cui i contributi dei membri del personale servono a finanziare le future pensioni dei contribuenti. I contributi coprono di fatto il costo dei diritti pensionistici acquisiti nel corso di un dato anno e non sono in alcun modo legati alla spesa pensionistica di quell'anno[3].

2.3. Definizione della normale età pensionabile

L'articolo 77 dello statuto dei funzionari fa riferimento all'età pensionabile, detta anche normale età pensionabile. Questo termine corrisponde all'età in cui i funzionari dell'UE vanno automaticamente in pensione senza penalizzazioni. Dal 1° gennaio 2014, la normale età pensionabile per il personale dell'UE è stata aumentata a 66 anni per il personale assunto dal 2014. Al personale assunto prima di tale data si applicano le disposizioni transitorie.

Esistono due deroghe alla normale età pensionabile:

- in primo luogo, i membri del personale possono chiedere il pensionamento anticipato, ossia il pensionamento prima di raggiungere la normale età pensionabile normale. Dal 1° gennaio 2014, l'età di pensionamento anticipato è stata aumentata a 58 anni per tutto il personale. Il pensionamento anticipato si traduce sempre in una penalizzazione finanziaria significativa[4].
- In secondo luogo, i membri del personale, a loro richiesta, possono continuare a lavorare fino all'età di 67 anni se l'autorità che ha il potere di nomina lo ritiene giustificato nell'interesse del servizio. I membri del personale possono lavorare fino all'età di 70 anni in via eccezionale, nel qual caso sono collocati a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese in cui compiono 70 anni.

---

2 Cfr. in particolare, causa F-105/05*Wils/Parlamento*, punto 85 e causa T-439/09 *Purvis/Parlamento*, punto 45.

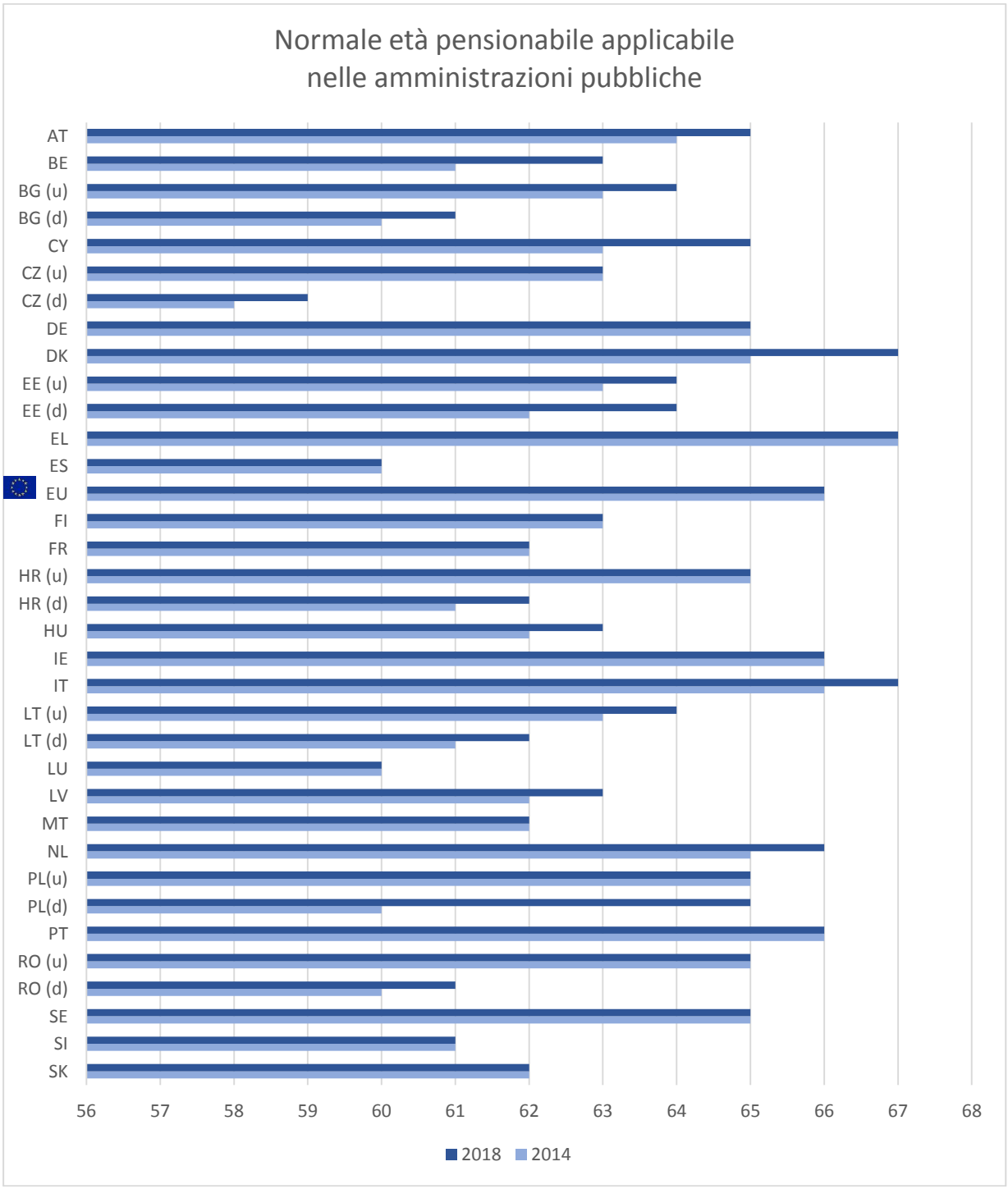
3 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, COM(2018) 829 final.

4 Lo statuto dei funzionari, allegato VIII, articolo 9, dispone che alla relativa pensione si applica una riduzione del 3,5 % per anno di anticipo rispetto all'età in cui il funzionario avrebbe acquisito il diritto a una pensione di anzianità.

3. EVOLUZIONE DELL'ETÀ PENSIONABILE DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEGLI STATI MEMBRI

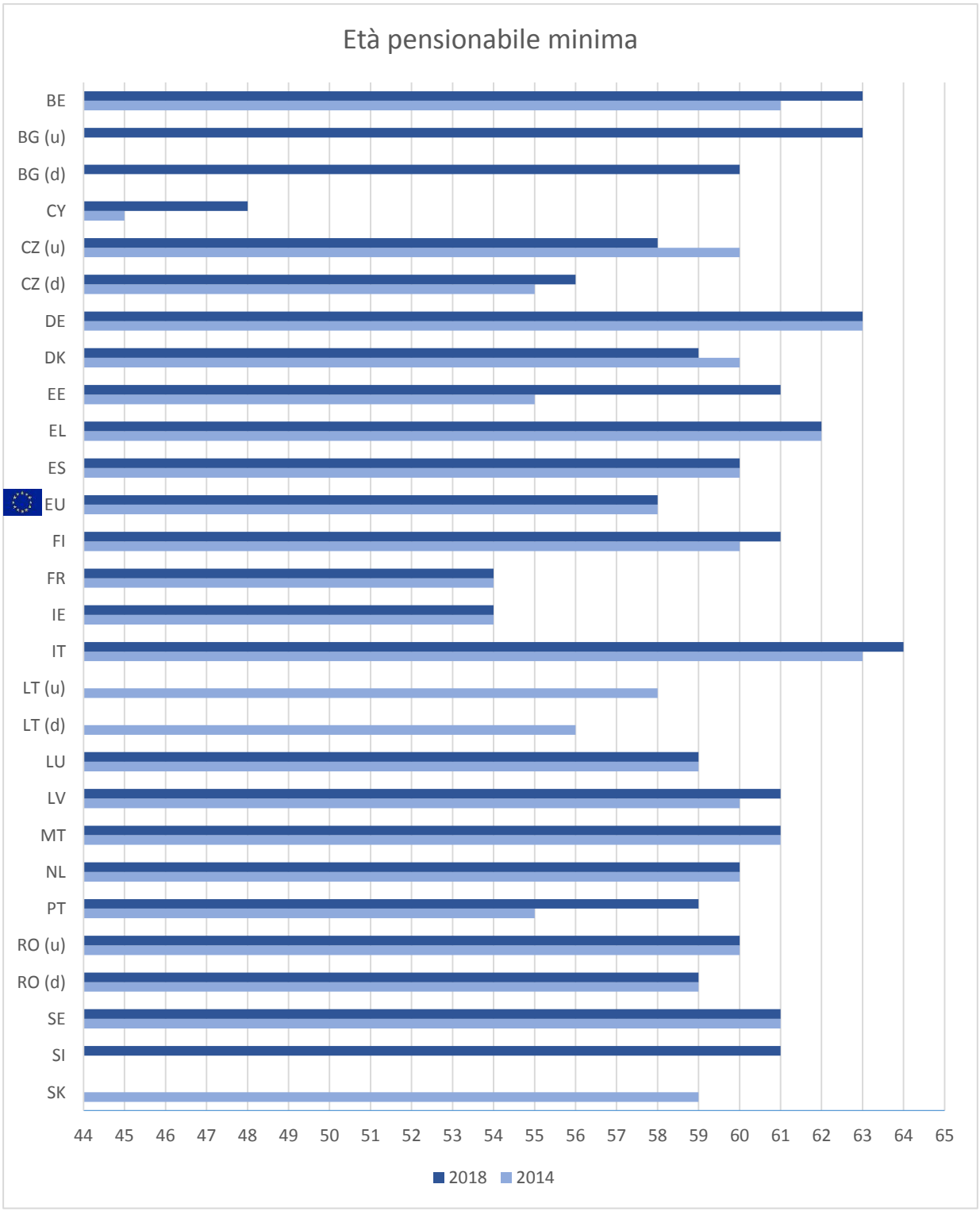
I grafici riprodotti di seguito illustrano l'evoluzione dell'età pensionabile normale, l'età pensionabile minima e l'età pensionabile massima del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri[5]. Gli Stati membri non citati nelle tabelle non hanno fornito dati a Eurostat oppure non prevedono un'età pensionabile minima o massima.

3.1. Normale età pensionabile nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri

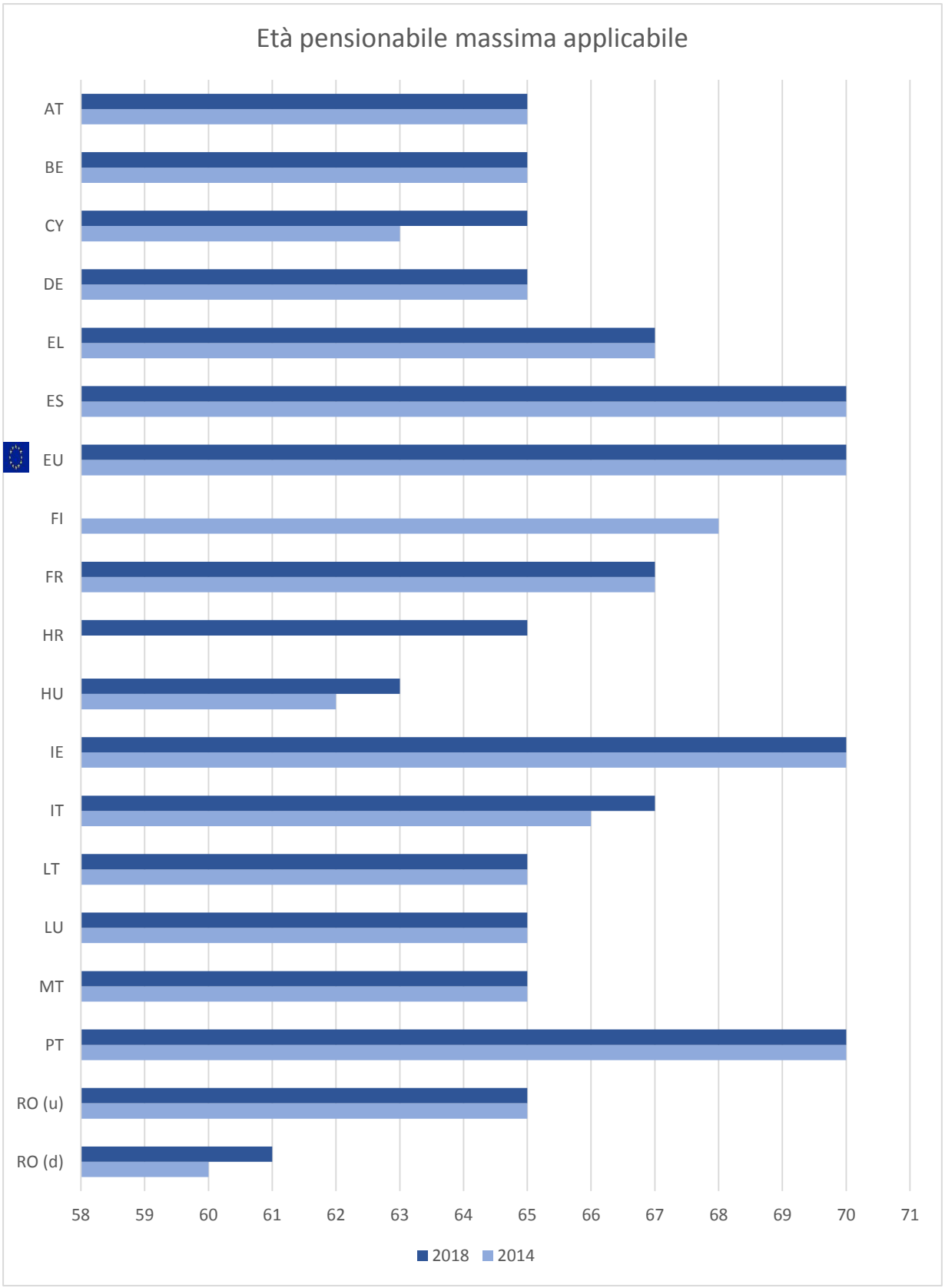


[5] Nei casi in cui gli Stati membri hanno fornito dati tra parentesi (ossia un'età pensionabile minima tra i 56 e i 60 anni), nei grafici è riportato il valore più alto.

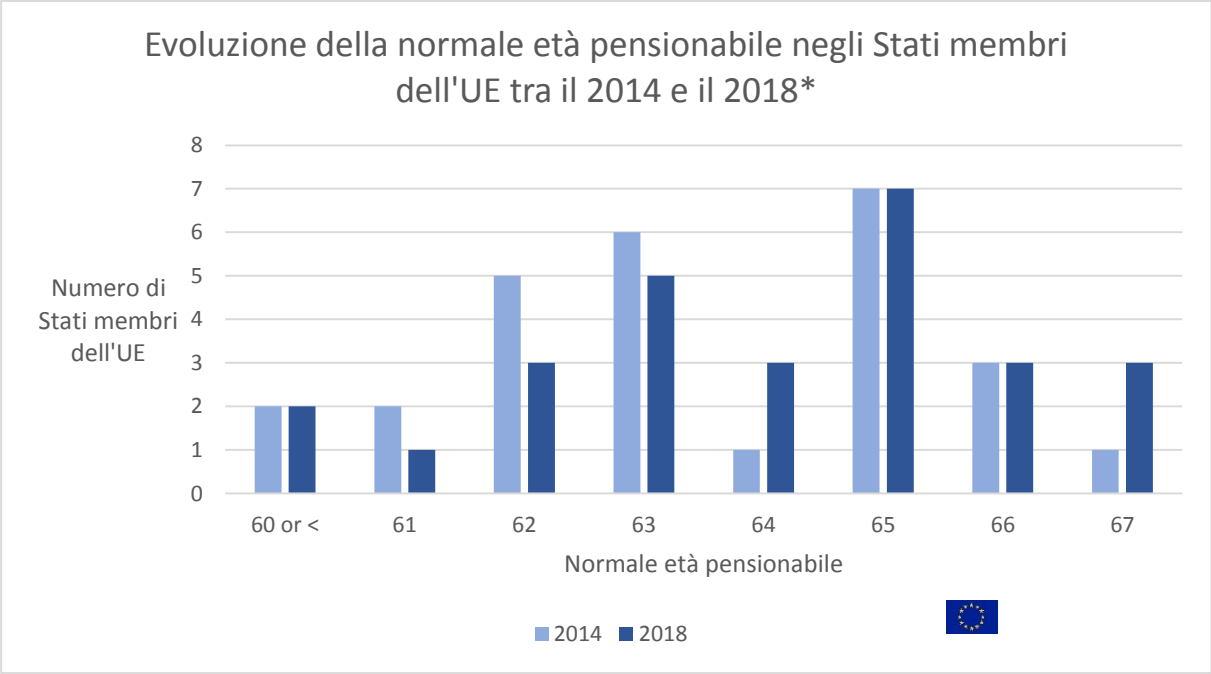
3.2. Età pensionabile minima



3.3. Età pensionabile massima



3.4. Valutazione dell'evoluzione della normale età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri



** Questa tabella si basa sui dati della tabella 3.2. Per i paesi che prevedono un'età pensionabile diversa per donne e uomini, nella tabella sopra è riportato il valore più alto.*

I grafici sopra evidenziano l'evoluzione dell'età pensionabile minima, normale e massima applicabile al personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'UE tra il 2014 e il 2018.

Si può osservare una divergenza in quanto alcuni Stati membri non prevedono un'età pensionabile minima, mentre in altri non vi sono differenze tra l'età pensionabile massima e l'età pensionabile normale per il personale delle amministrazioni pubbliche.

Perciò, anche se questa raccolta di dati fornisce indicazioni utili per quanto riguarda le età pensionabili applicabili nelle amministrazioni pubbliche centrali degli Stati membri, occorre essere cauti nell'effettuare eventuali confronti.

Dalla valutazione del 2014 risulta che uno Stato membro prevedeva un'età pensionabile normale superiore all'età pensionabile normale del personale dell'UE di 66 anni e che l'età pensionabile normale di tutti gli Stati membri variava dai 58 ai 67 anni.

Dalla valutazione del 2018 risulta che tre Stati membri avevano un'età pensionabile normale superiore rispetto all'età pensionabile normale del personale dell'UE e l'età pensionabile normale di tutti gli Stati membri variava dai 59 ai 67 anni.

Alla luce di quanto sopra, si osserva quanto segue:

- l'attuale età pensionabile massima per il personale dell'UE (70 anni) corrisponde allo standard più alto applicabile nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri.

- L'attuale età pensionabile minima del personale dell'UE (58 anni) è inferiore alla media dell'età pensionabile minima applicabile nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri che hanno fornito informazioni (59,4 anni)[6].
- In seguito all'aumento dell'età pensionabile normale del personale dell'UE da 60 a 66 anni tra il 2004 e il 2014, si può osservare un effetto di adeguamento negli Stati membri.
- Nel periodo di riferimento si riscontrano differenze persistenti tra gli Stati membri.
- Tra il 2014 e il 2018, l'età pensionabile normale media negli Stati membri che hanno fornito informazioni è aumentata di meno di un anno.
- Nel 2018, nell'89 % degli Stati membri che hanno fornito informazioni la normale età pensionabile era uguale o inferiore alla normale età pensionabile del personale dell'UE.
- Dalla riforma del 2014, la normale età pensionabile applicabile al personale statutario ai sensi dell'articolo 77 dello statuto dei funzionari rimane tra le più alte rispetto a quelle applicabili alle amministrazioni pubbliche degli Stati membri.

4. EVOLUZIONE DELLA SPERANZA DI VITA DEI FUNZIONARI DELLE ISTITUZIONI

La valutazione dell'evoluzione della speranza di vita del personale delle istituzioni dell'UE si basa sui parametri demografici stabiliti nell'allegato XII dello statuto dei funzionari. Gli stessi parametri sono utilizzati per la valutazione attuariale annuale e quinquennale del regime pensionistico dei funzionari dell'UE.

Eurostat calcola questi parametri demografici ogni anno sulla base dell'osservazione della popolazione degli aderenti al regime, che comprende il personale in servizio e i pensionati. Le informazioni provengono dalle istituzioni e dalle agenzie il cui personale aderisce al regime.

In particolare, la speranza di vita dei funzionari e degli altri agenti delle istituzioni è valutata sulla base della tavola di mortalità stabilita da Eurostat per la valutazione attuariale del regime pensionistico dei funzionari dell'UE. La tavola di mortalità riflette le caratteristiche dell'intera popolazione aderente al regime ed è quindi elaborata sulla base di una popolazione interamente pertinente per quanto riguarda tale regime, un fatto che impedisce qualsiasi effetto di distorsione. Le tavole di mortalità sono aggiornate ogni cinque anni per tener conto delle più recenti evoluzioni riscontrate in materia[7].

4.1. Aspetti metodologici

Eurostat ha utilizzato tavole di mortalità prospettiche per le valutazioni quinquennali del regime pensionistico dei funzionari dell'UE del 2013 e del 2018. Sono state approvate dagli esperti indipendenti nominati in conformità dell'allegato XII, articolo 13, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

Le tavole di mortalità prospettiche tengono conto dei tassi di mortalità in funzione dell'età e dell'anno in questione. Inoltre, tengono conto delle previsioni di variazione della mortalità

[6] Occorre rammentare che dal 2014, il pensionamento anticipato comporta sempre una penalizzazione significativa, in quanto alla pensione corrispondente si applica una riduzione del 3,5 % per ogni anno di anticipo rispetto all'età in cui il funzionario avrebbe acquisito il diritto a una pensione di anzianità.

[7] Statuto dei funzionari, allegato VII, articolo 9.

prendendo in considerazione l'evoluzione osservata e prevista della mortalità per una popolazione definita nel corso della sua vita[8].

L'utilizzo di tavole di mortalità prospettiche costituisce la migliore pratica attuariale rispetto all'uso delle tavole di mortalità circoscritte a un periodo che estrapolano i tassi di mortalità da un singolo anno (o gruppo di anni) e ipotizzano che quei tassi si applichino al resto della vita di una persona. Contrariamente alle tavole di mortalità prospettiche, le tavole di mortalità circoscritte a un periodo non riflettono alcuna variazione successiva dei tassi di mortalità[9]. La metodologia scelta si traduce pertanto in un incremento dell'aspettativa di vita maggiore rispetto a un approccio basato sulle tavole di mortalità circoscritte a un periodo.

Le tavole di mortalità prospettiche dell'UE (EULT) sviluppate da Eurostat danno atto di un'evoluzione continua della speranza di vita su un orizzonte temporale di 20 anni basato sull'evoluzione della mortalità della popolazione del regime pensionistico della popolazione dei funzionari dell'UE. Questa tavola si basa sull'osservazione dei fenomeni di mortalità degli aderenti al regime pensionistico dei funzionari dell'UE, il che permette di evitare eventuali distorsioni esterne.

L'uso di una tavola di mortalità prospettica corrisponde alla migliore pratica attuariale. Questa aspettativa di vita si riflette nella valutazione del regime pensionistico dei funzionari dell'UE. Su questa base, l'aliquota di contribuzione pensionistica viene adeguata ogni anno per garantire l'equilibrio del regime.

4.2. Confronto tra la speranza di vita del 2013 e del 2018 del personale dell'UE

Uomini e donne hanno tassi di mortalità diversi. Di conseguenza, le tavole di mortalità attuariale del 2013 e del 2018 sono calcolate separatamente, in linea con la migliore pratica attuariale.

Uomini

Età	Speranza di vita 2013	Speranza di vita 2018	Aumento della speranza di vita (2014 – 2018)
18	65,7	65,8	0,078
19	64,8	64,8	0,078
20	63,8	63,8	0,078
21	62,8	62,9	0,078
22	61,8	61,9	0,078
23	60,8	60,9	0,078
24	59,8	59,9	0,078
25	58,8	58,9	0,078
26	57,9	57,9	0,078
27	56,9	57,0	0,078
28	55,9	56,0	0,078
29	54,9	55,0	0,078
30	53,9	54,0	0,078
31	52,9	53,0	0,078
32	51,9	52,0	0,078

Donne

Età	Speranza di vita 2013	Speranza di vita 2018	Aumento della speranza di vita (2014 – 2018)
18	67,8	68,3	0,559
19	66,8	67,3	0,559
20	65,8	66,3	0,559
21	64,8	65,4	0,559
22	63,8	64,4	0,559
23	62,8	63,4	0,559
24	61,8	62,4	0,559
25	60,8	61,4	0,559
26	59,8	60,4	0,559
27	58,9	59,4	0,559
28	57,9	58,4	0,560
29	56,9	57,4	0,560
30	55,9	56,4	0,560
31	54,9	55,5	0,560
32	53,9	54,5	0,560

[8] Per esempio, la speranza di vita all'età di 65 anni nel 2018 verrebbe aggiornata utilizzando il tasso di mortalità osservato per l'età di 65 anni nel 2018 e i tassi di mortalità previsti per l'età di 66 anni nel 2019, per l'età di 67 anni nel 2020 e così via, anticipando così le variazioni future della mortalità.

[9] Una tavola di mortalità circoscritta a un periodo corrisponde quindi al numero medio di anni aggiuntivi che una persona vivrebbe se sperimentasse i tassi di mortalità specifici per età di una data zona e un dato periodo di tempo per il resto della sua vita. Mentre le tabelle tengono conto del fatto che la mortalità in media aumenta con l'età, queste non riflettono l'evoluzione della mortalità nel tempo. In questo caso, si suppone che la mortalità futura sia esattamente uguale alla mortalità osservata nel presente.

33	51,0	51,0	0,078
34	50,0	50,1	0,078
35	49,0	49,1	0,078
36	48,0	48,1	0,078
37	47,0	47,1	0,078
38	46,0	46,1	0,078
39	45,1	45,1	0,079
40	44,1	44,2	0,079
41	43,1	43,2	0,079
42	42,1	42,2	0,079
43	41,2	41,2	0,079
44	40,2	40,3	0,080
45	39,2	39,3	0,081
46	38,3	38,3	0,082
47	37,3	37,4	0,083
48	36,3	36,4	0,084
49	35,4	35,5	0,086
50	34,4	34,5	0,087
51	33,5	33,6	0,090
52	32,5	32,6	0,092
53	31,6	31,7	0,096
54	30,6	30,7	0,100
55	29,7	29,8	0,105
56	28,8	28,9	0,112
57	27,8	28,0	0,120
58	26,9	27,0	0,129
59	26,0	26,1	0,138
60	25,1	25,2	0,146
61	24,2	24,3	0,155
62	23,3	23,5	0,163
63	22,4	22,6	0,172
64	21,5	21,7	0,179
65	20,7	20,8	0,184
66	19,8	20,0	0,183

33	52,9	53,5	0,560
34	51,9	52,5	0,560
35	50,9	51,5	0,560
36	50,0	50,5	0,560
37	49,0	49,5	0,560
38	48,0	48,5	0,560
39	47,0	47,6	0,560
40	46,0	46,6	0,560
41	45,0	45,6	0,560
42	44,1	44,6	0,560
43	43,1	43,6	0,561
44	42,1	42,7	0,561
45	41,1	41,7	0,562
46	40,1	40,7	0,563
47	39,2	39,7	0,564
48	38,2	38,8	0,566
49	37,2	37,8	0,568
50	36,3	36,9	0,570
51	35,3	35,9	0,573
52	34,4	34,9	0,577
53	33,4	34,0	0,582
54	32,5	33,0	0,588
55	31,5	32,1	0,596
56	30,6	31,2	0,605
57	29,6	30,2	0,616
58	28,7	29,3	0,629
59	27,8	28,4	0,645
60	26,8	27,5	0,659
61	25,9	26,6	0,672
62	25,0	25,7	0,682
63	24,1	24,8	0,690
64	23,2	23,9	0,695
65	22,3	23,0	0,697
66	21,5	22,2	0,696

Il confronto tra la speranza di vita del 2013 e del 2018 del personale attivo (dai 18 ai 66 anni[10]) mostra un lieve aumento della speranza di vita.

La tavola di mortalità del 2018 per gli uomini mostra un aumento molto contenuto della speranza di vita che spazia da 0,078 anni (28 giorni) per gli uomini più giovani in età attiva a 0,184 anni (2 mesi, 6 giorni) nella normale età pensionabile.

La tavola di mortalità del 2018 per le donne mostra un aumento contenuto della speranza di vita che spazia da 0,559 anni (6 mesi, 24 giorni) nelle donne più giovani in età attiva a 0,697 anni (8 mesi, 14 giorni) nella normale età pensionabile.

In media, l'evoluzione della tavola di mortalità dell'UE mostra un aumento contenuto della speranza di vita del personale delle istituzioni, ossia 4 mesi in età più giovane e 5 mesi nella normale età pensionabile.

5. SVILUPPI NEGLI STATI MEMBRI

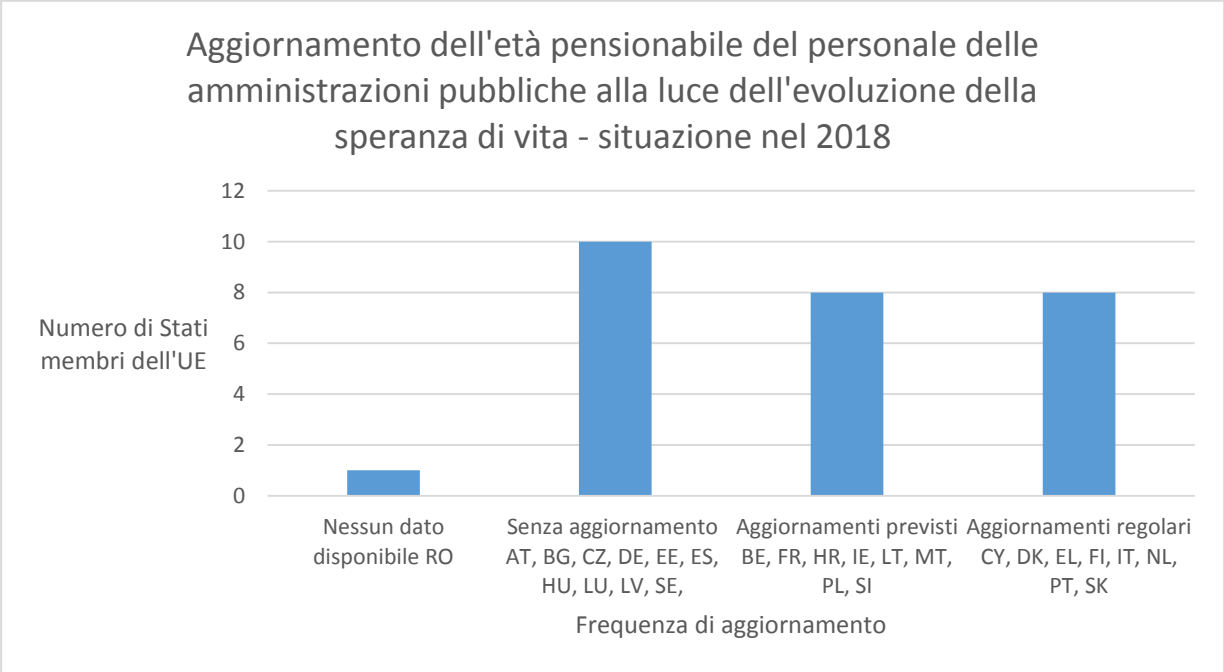
Oltre alla valutazione di cui ai punti 3 e 4 della presente relazione, la Commissione ha anche esaminato gli sviluppi dei sistemi pensionistici degli Stati membri.

[10] È opportuno ricordare che, in conformità dell'articolo 52 dello statuto dei funzionari, è possibile lavorare fino all'età di 67 anni (se giustificato nell'interesse del servizio) e 70 anni (in via eccezionale).

5.1. Aggiornamento dell'età pensionabile alla luce dell'evoluzione della speranza di vita

Nella maggior parte degli Stati membri, l'età pensionabile è aggiornata, regolarmente o occasionalmente, per riflettere l'evoluzione della speranza di vita.

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri che hanno risposto nel quadro del gruppo di lavoro sull'articolo 83, sono stati individuati negli Stati membri diversi metodi per quanto concerne la pratica di aggiornare l'età pensionabile alla luce dell'evoluzione della speranza di vita.



5.2. Sviluppi osservati nei sistemi pensionistici degli Stati membri

Sulla scia della crisi finanziaria globale, molti paesi hanno adottato misure per migliorare la sostenibilità finanziaria dei loro sistemi pensionistici. In particolare, in linea con le riforme di crisi e post-crisi osservate nelle relazioni sull'adeguatezza delle pensioni del 2015 e del 2018, il miglioramento della sostenibilità delle pensioni è rimasto un elemento centrale delle riforme delle pensioni durante il periodo di riferimento. Tale miglioramento è avvenuto principalmente tramite l'adeguamento della durata della pensione alla speranza di vita. Tuttavia, gli interventi dei diversi Stati membri si differenziano per i diversi punti di partenza, i diversi livelli di ambizione e la diversa enfasi data alla parità di genere[11]. Nel 2020 nella maggior parte degli Stati membri l'età pensionabile inferiore è all'età pensionabile del personale dell'UE.

Inoltre, alcune recenti riforme delle pensioni si sono concentrate sull'allentamento dei requisiti di età per ricevere una pensione, sull'aumento delle prestazioni pensionistiche, comprese le pensioni di primo livello, e sull'ampliamento della copertura pensionistica[12]. In alcuni casi,

[11] Commissione europea e Comitato per la protezione sociale, *Relazione sull'adeguatezza delle pensioni 2018*, pagine 101 - 102.

[12] OCSE, *Pensions at a Glance 2019*. Nelle conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2019 della Corte dei conti europea intitolata "L'attuazione alla Commissione del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014: risparmi cospicui, ma non privi di conseguenze per il personale", dell'8 giugno 2020, 8635/20, il Consiglio ha invitato la Commissione a monitorare l'evoluzione dell'età pensionabile effettiva utilizzando dati comparativi aggiornati relativi ai sistemi pensionistici degli Stati membri, facendo riferimento allo studio dell'OCSE "Pensions at a Glance".

l'effetto delle riforme legislative è stato sospeso o posticipato (ad esempio, l'applicazione dell'"indice di rivalutazione delle pensioni" e del fattore di sostenibilità) o sono state offerte nuove possibilità di pensionamento anticipato in via temporanea[13]. In altri casi, lo slancio della riforma generato dalla crisi finanziaria del 2008-2012 è recentemente scemato e diversi Stati membri hanno persino annullato riforme già adottate e, in alcuni casi, hanno reintrodotto età pensionabili più basse per donne e uomini.

Inoltre, le proiezioni a lungo termine comunicate dalla maggior parte degli Stati membri non prevedono aumenti dell'età pensionabile oltre i 66 anni prima del 2030[14].

Infine, risulta che in diversi Stati membri sono state recentemente adottate norme di pensionamento flessibili, volte a facilitare una vita lavorativa più lunga e ad agevolare la transizione verso la pensione, comprese forme flessibili di transizione dal lavoro alla pensione completa[15].

CONCLUSIONI

(1) Dal 2014 alcuni Stati membri hanno aumentato l'età pensionabile normale applicabile al personale delle loro amministrazioni pubbliche. Alla fine del 2018, in più dell'89 % degli Stati membri interpellati la normale età pensionabile era uguale o inferiore all'età pensionabile legale di 66 anni per il personale dell'UE.

(2) L'evoluzione delle tavole di mortalità dell'UE, basata su una metodologia corrispondente alle migliori pratiche attuariali, mostra un aumento medio molto contenuto della speranza di vita del personale delle istituzioni durante il periodo di riferimento.

(3) Data l'evoluzione osservata dell'età pensionabile nelle amministrazioni pubbliche e il contenuto aumento della speranza di vita del personale dell'UE, l'attuale età pensionabile di 66 anni per il personale dell'UE è considerata adeguata e corrispondente agli standard più elevati applicabili nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri.

(4) La valutazione di cui sopra è confermata anche dall'analisi degli sviluppi negli Stati membri. L'età pensionabile del personale dell'UE rimane tra le più alte applicabili rispetto a quelle in vigore nei sistemi pensionistici nazionali degli Stati membri. Inoltre, i recenti sviluppi evidenziano una tendenza ad invertire alcune decisioni prese in passato sull'aumento dell'età pensionabile normale.

(5) In questa fase non sussistono pertanto motivi per presentare una proposta di modifica dell'età pensionabile legale di 66 anni prevista dall'articolo 77 dello statuto dei funzionari.

[13] Commissione europea e Comitato di politica economica, *Relazione 2021 sull'invecchiamento*, ipotesi sottese e metodologie di proiezione, pagina 35.

[14] Commissione europea e Comitato per la protezione sociale, *Relazione sull'adeguatezza delle pensioni 2018*, pagine 126, tabella 10.

[15] Commissione europea e Comitato per la protezione sociale, *Relazione sull'adeguatezza delle pensioni 2018*, pagina 103.